



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

188^a Seduta pubblica – Martedì 5 agosto 2025

Deliberazione legislativa n. 18

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “INDIRIZZI PER L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ VENETO ACQUE S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ BENEFIT E PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, N. 10 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE””.
(Progetto di legge n. 335)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a *“Indirizzi per l’adeguamento dello statuto della società Veneto Acque s.p.a. alle disposizioni relative alle società benefit e per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune””* (deliberazione della Giunta regionale n. 5/DDL dell’11 giugno 2025);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Elisa CAVINATO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la responsabilità sociale d’impresa, meglio conosciuta a livello internazionale come CSR, secondo l’acronimo inglese “Corporate Social Responsibility”, consiste nella decisione di un’impresa di contribuire volontariamente al progresso sociale, di rendere più pulito e salubre l’ambiente, di avere la massima attenzione circa la sostenibilità dei propri processi produttivi. La CSR diviene così un investimento strategico che rientra nel quadro dell’attività aziendale e degli strumenti di gestione e comunicazione.

Per Veneto Acque S.p.A., società che realizza interventi in campo acquedottistico ed ambientale, la responsabilità sociale d’impresa è il fondamento di tutta l’attività.

In altre parole, Veneto Acque per ragioni istituzionali non mira solamente al conseguimento di utili d’impresa, ma anche alla realizzazione di interventi che producono esternalità positive in campo ambientale e, di riflesso, sulla salute dei cittadini, attraverso un impiego efficiente delle risorse pubbliche rese disponibili, in un contesto lavorativo capace di attrarre professionalità e sviluppare benessere.

La Società regionale in argomento detiene le caratteristiche necessarie per poter assumere la qualifica di “benefit” ai sensi dell’articolo 1, commi da 376 a 384 della legge 28 novembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ”.

Infatti, la società benefit, rispetto al modello societario tradizionale, mira a una duplice finalità: da un lato essa mantiene l’esercizio di un’attività economica finalizzata allo scopo di dividerne gli utili, tipico del riferimento civilistico; dall’altro, persegue una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse della stessa.

Di conseguenza, gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l’azienda non solo come gestirebbero un’azienda profit valutando esclusivamente (o principalmente) le performance economico-finanziarie, ma anche valutando le performance qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati nello statuto.

Ai sensi della richiamata legge n. 208/2015, per “beneficio comune” deve intendersi “il perseguitamento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376” (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse).

Per “altri portatori di interessi”, ai sensi della medesima norma, si intendono “il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile”.

L’amministrazione della società benefit deve avvenire pertanto in modo da bilanciare l’interesse dei soci con il perseguitamento delle finalità di beneficio comune di cui sono portatori le persone e i soggetti indicati al citato comma 376.

Per la trasformazione in società benefit è richiesta la modifica dello statuto in assemblea straordinaria; modifica che dev’essere iscritta e pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 2436 del codice civile.

Dal punto di vista organizzativo, annualmente la società benefit redige una relazione in grado di rappresentare le modalità con le quali è stato perseguito il beneficio comune (benefit impact report o report di valutazione dell’impatto), da allegare al bilancio e pubblicare sul portale istituzionale e che deve includere:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguitamento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla legge n. 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 della legge medesima;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Più nello specifico, la valutazione dell’impatto, secondo l’allegato 4 in questione, dev’essere redatta in accordo con uno standard di valutazione esterno, di cui il legislatore non fornisce l’identità, rimettendo la scelta alle singole società, ma di cui detta le caratteristiche:

“1. esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguitare la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. credibile perché sviluppato da un ente che (a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso, (b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
 - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.”

Un altro adempimento richiesto dalla legge n. 208/2015 è l'individuazione all'interno della struttura organizzativa della società della figura del responsabile di impatto: si tratta di un soggetto di riferimento deputato alla promozione delle attività finalizzate allo scopo di interesse comune e alla verifica che, nello svolgimento ordinario delle proprie attività, la società benefit si dedichi costantemente a favorire e incentivare la generazione di un impatto positivo nei confronti dei soggetti portatori del beneficio comune individuato nello statuto. Più precisamente il responsabile di impatto coordina le attività rilevanti per il perseguimento del beneficio comune, ne valuta e riporta gli effetti, riferendo all'organo amministrativo.

La presente proposta legislativa si inserisce anche nel solco della recente legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, recante “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”, nell’ambito della quale la Regione del Veneto “riconosce e valorizza le finalità di beneficio comune perseguiti dalle società benefit e dalle imprese ESG (Environmental, Social, Governance) operanti sul territorio regionale a sostegno dei progetti a beneficio comune iscritti” in apposito elenco.

Infatti, la legge regionale n. 10/2024 ha istituito, tra l’altro, un elenco regionale delle società benefit ed un registro dei progetti a beneficio comune, definiti quali iniziative aventi finalità di beneficio comune da realizzarsi sul territorio regionale, che vedano la partecipazione della Regione o di uno o più enti locali.

Numerose attività realizzate da Veneto Acque S.p.A. in campo acquedottistico o ambientale presentano potenzialmente le caratteristiche per rientrare nella definizione di progetto di beneficio comune e pertanto la Società si candida ad essere un soggetto di riferimento nella presentazione e nell'esecuzione di tali progetti, potendo anche favorire le azioni previste dall'articolo 6 della suddetta legge.

In questo senso la Giunta regionale, con deliberazione n. 1264 del 5 novembre 2024, ha dato attuazione alla norma istituendo e disciplinando l'elenco delle società benefit ed il registro dei progetti a beneficio comune cui provvederà ad iscriversi Veneto Acque S.p.A., dopo aver provveduto alle necessarie modifiche statutarie richieste dalla legge n. 208/2015.

Per le ragioni fin qui riportate all'articolo 1, comma 1 della presente proposta legislativa la Giunta regionale viene autorizzata a compiere tutti gli atti necessari ad adeguare lo statuto di Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit, anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle medesime.

Il comma 2 del medesimo articolo individua gli ambiti di operatività della Società in cui vengono svolte le attività a beneficio comune che, esemplificando, vanno dalla progettazione e costruzione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) e supporto tecnico a favore della Regione del Veneto e degli enti di governo d’ambito nella pianificazione e realizzazione di opere acquedottistiche di interesse strategico regionale ad attività di salvaguardia ambientale, tutela idrogeologica, bonifica di siti inquinati, gestione di impianti di trattamento rifiuti, fino alla gestione di impianti per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il comma 3 va a precisare che le attività a beneficio comune e quelle ulteriori previste dallo statuto sono regolate da apposite convenzioni stipulate con la Giunta regionale e che Veneto Acque S.p.A. può svolgere dette attività anche a favore di soggetti terzi, purché siano inferiori al 20% del fatturato, secondo quanto previsto per le società in house.

L’articolo 2 precisa che non vi sono oneri a carico della Regione del Veneto derivanti dall’attuazione della legge in quanto i costi per procedere all’adeguamento statutario e quelli successivi necessari ad adempiere a quanto stabilito dalla citata normativa sulle società benefit saranno a carico della Società.

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all’esame dell’Assemblea, deliberato dalla Giunta regionale in data 11 giugno 2025, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 giugno, assumendo il numero 335 tra i progetti di legge dell’undicesima legislatura.

In data 20 giugno è stato assegnato alla Prima Commissione in sede referente.

Nella seduta del 16 luglio è stato illustrato ai componenti della Prima Commissione.

Nella seduta del 22 luglio, infine, la Prima Commissione ha licenziato all’unanimità l’articolato, senza apportarvi modifiche.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomin, Sandonà con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega Cestari, Favero), Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo), Veneta Autonomia (Piccinini), Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto). ”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 3 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 25
Voti favorevoli	n. 25

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 28

Art. 3

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 32
Voti favorevoli n. 32

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

INDIRIZZI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ VENETO ACQUE S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ BENEFIT E PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, N. 10 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE"

Art. 1 - Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli adempimenti necessari affinché la Società Veneto Acque S.p.A., il cui socio unico è la Regione del Veneto e sulla quale esercita il controllo analogo secondo le previsioni del diritto comunitario, della legislazione nazionale e regionale vigenti, adeguì il proprio statuto societario alle disposizioni relative alle società benefit di cui all'articolo 1, commi da 376 a 382, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle società benefit previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10.

2. Per le finalità di cui al comma 1, Veneto Acque S.p.A. svolge la propria attività a beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali enti e associazioni ed altri portatori di interesse del territorio veneto. In particolare essa promuove la realizzazione di finalità a beneficio comune operando nei seguenti ambiti:

- a) nel supporto tecnico a favore della Regione del Veneto e degli enti di governo d’ambito nella pianificazione e realizzazione delle opere acquedottistiche di interesse strategico regionale, anche nel quadro del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, al fine di migliorare l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, rafforzando la governance regionale nel settore;
- b) nella progettazione e costruzione delle opere di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e del quale la società è concessionaria, allo scopo di potenziare la resilienza dei sistemi idrici, aumentando le interconnessioni e riducendo le perdite ed i consumi energetici;
- c) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale nel campo del recupero ambientale e paesaggistico e della salvaguardia idrogeologica, tra cui indagini, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio, bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati, rimozione e smaltimento di rifiuti, gestione dei relativi impianti di trattamento e smaltimento, riqualificazione e recupero ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, con l’obiettivo di contribuire all’eliminazione delle fonti di pressione ambientale ed alla sicurezza del territorio garantendo aree fruibili ai cittadini;
- d) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale che contribuiscono alla promozione dell’economia circolare ed alla decarbonizzazione di cui al piano energetico regionale, tra cui la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

3. Veneto Acque S.p.A. svolge le attività a beneficio comune indicate al comma 2 e le ulteriori attività previste dallo statuto sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale e può svolgere dette attività anche a favore di soggetti terzi nel rispetto

del limite di fatturato previsto per le società in house dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati n. 51

Presenti-votanti n. 36

Voti favorevoli n. 36

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Tommaso Razzolini

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Indirizzi per l’adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”.....	6
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	7
Art. 3 - Entrata in vigore.....	7